



# COMUNE DI ROCCAVALDINA

## CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

### N. 8 Reg. Delibere

#### COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: Conferma delle aliquote e relative detrazioni Imposta Municipale Propria (I.M.U.) - Anno 2022**

L'anno **duemilaventidue** il giorno **trenta** del mese di **maggio** alle ore: **18:00**, nella Casa Comunale, e nella consueta sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta D'urgenza in Prima convocazione (art. 30 della L. R. 06/03/986, n. 9) che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 20 dello statuto comunale, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI
<b>Antonuccio Eleonora</b>	<b>P</b>	<b>Abate Filippo</b>	<b>A</b>
<b>Bongiovanni Giuseppe</b>	<b>A</b>	<b>Passalacqua Lucia</b>	<b>P</b>
<b>Abate Gaetano</b>	<b>P</b>	<b>Antonazzo Ylenia</b>	<b>P</b>
<b>Giorgianni Antonino</b>	<b>A</b>	<b>Antonuccio Domenico</b>	<b>A</b>
<b>Terrizzi Antonino</b>	<b>P</b>		

Assegnati n. 10 - In carica n. 9 - Assenti n. 4 - Presenti n. 5

Risulta legale, ai sensi del citato art. 30 della L. R. 06/03/1986, n. 9, il numero degli intervenuti;

Assume la presidenza la Sig.ra Antonuccio Avv. Eleonora nella sua qualità di Presidente;

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Susanna Pignatello;

La seduta è Pubblica.

Ai sensi dell'art. 184 - penultimo comma- dell'O.R.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri:

Nella proposta che segue hanno espresso parere:

Il Responsabile del servizio interessato, per la Regolarità Tecnica, parere Favorevole;

Il Responsabile del servizio interessato, per la Regolarità Contabile, parere Favorevole

Per l'Amministrazione sono presenti:

Salvatore Visalli	P
Nicola Abate	P
Simona Pollino	A
Rosa Duca	A

LA FIRMA AUTOGRAFA E' SOSTITUITA DALL'INDICAZIONE A STAMPA DEL NOMINATIVO DEL SOGGETTO RESPONSABILE AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 39 DEL 02/02/1993

Comune di Roccavaldina (ME)

Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 30-05-2022

Pag. 1

**VISTO** l'articolo 1, commi da 738 a 783, della Legge 160/2019, che ha istituito e regolamentato la nuova IMU;

**VISTO** il comma 754 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che fissa l'aliquota di base per gli immobili, diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, allo 0,86 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

**VISTI** in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della Legge 160/2019:

– comma 748 che fissa l'aliquota di base delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze allo 0,5 per cento, con facoltà del comune di aumento di 0,1 punti percentuali o diminuzione fino all'azzeramento;

– comma 750 che fissa l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, allo 0,1 per cento con facoltà del comune di ridurla fino all'azzeramento;

– comma 751 che fissa, fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, allo 0,1 per cento con facoltà per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

– comma 752 che fissa l'aliquota di base per i terreni agricoli allo 0,76 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

– comma 753 che fissa l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

**VISTO** il comma 744, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, che prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

**CONSIDERATO** che sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;

**CONSIDERATO** che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

**CONSIDERATO** che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

**RILEVATO** che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

**CONSIDERATO** che con deliberazione n. 07 del 07.08.2020 di approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta è stato stabilito di considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

**CONSIDERATO** che in base all'articolo 1, comma 758, della Legge 160/2019 sono esenti dall'IMU i terreni agricoli :a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. c) della Legge 160/2019, l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie, in quanto sono assimilate alle abitazioni principali:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

**VISTO** l'articolo 1, comma 749 della Legge 160/2019, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che tale detrazione si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

**VISTO** l'articolo 1, comma 760, della Legge 160/2019, ai sensi del quale, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 431/1998, l'Imu determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;

**VISTO** l'articolo 1, comma 747, lett. c) della Legge 160/2019, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito al soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei

suddetti requisiti nel modello di dichiarazione. A decorrere dal 2019, l'agevolazione di cui al periodo precedente è estesa anche al coniuge del comodatario in caso di morte di quest'ultimo e in presenza di figli minori;

**VISTO** l'articolo 1, comma 747, lett. a) e b) della Legge 160/2019, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

**VISTO** l'articolo 1, comma 48, della Legge 178/2020, ai sensi del quale a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura del 50%;

**CONSIDERATO** che, per il solo anno 2022, la misura dell'imposta prevista per la fattispecie dell'articolo 1, comma 48, della Legge 178/2020, sopracitata, è ulteriormente ridotta dall'articolo 1, comma 743, della Legge 234/2021, nella misura del 37,5%;

**VISTE** le esenzioni disposte, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nell'anno 2021, che sono estese anche per l'anno 2022 limitatamente agli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

**VISTO** l'articolo 1, comma 755 della Legge 160/2019 che stabilisce per gli anni a decorrere dal 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la possibilità per i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, di aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015;

**VISTO** l'art. 3, comma 5-sexiesdecies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, il quale ha fissato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 maggio 2022;

**ACCERTATO** che la deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno 2022;

**DATO ATTO** che anche per il 2022 è possibile disporre aumenti e/o riduzione delle aliquote e delle tariffe e delle agevolazioni fiscali per tutti i tributi comunali, ad eccezione della maggiorazione;

**DATO ATTO** che l'obbligo introdotto dall'articolo 1, comma 757 della Legge 160/2019, che impone, a decorrere dal 2021, di allegare alla delibera di approvazione delle aliquote il prospetto generato dal Portale del federalismo fiscale, quale condizione di efficacia dello stesso, non può ritenersi applicabile in quanto manca ancora il decreto attuativo che doveva esser emanato entro il 30 giugno 2020;

**VISTO** il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 07.08.2020;

**RICHIAMATO** il comma 762 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, ai sensi del quale i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, fatta salva in ogni caso la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari

all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;

**ACQUISITO** sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

**ACQUISITO** altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

**VISTO** il regolamento di contabilità dell'Ente;

## **PROPONE**

**I.** Di confermare le aliquote per l'applicazione dell'IMU relativa all'anno 2022 nelle seguenti misure:

1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,80 per mille;

2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;

3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,00 per mille - ESENTI;

4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,40 per mille;

5) fabbricati classificati nelle categorie catastali C1 e C3: aliquota pari al 10,40 per mille;

6) fabbricati locati a canone concordato: aliquota pari al 7,80 per mille

7) fabbricati fuori dei centri abitati privi di impianto di pubblica illuminazione: aliquota pari al 9,96 per mille;

8) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,40 per mille;

9) terreni agricoli: aliquota pari al 0,00 per mille - ESENTI;

10) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,40 per mille.

**II.** Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2022;

**III.** Di disporre la trasmissione delle aliquote al Ministero delle Finanze entro il termine del 14 ottobre ai fini della loro pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 28 ottobre 2022.

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA**

**Visto l'art. 53 della legge 8/6/1990 n. 142 come recepita con l'art. 1, comma 1, lettera i, della Legge Regionale 11 dicembre 1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della Legge Regionale del 23/12/2000 n. 30, che testualmente recita: "Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile",** si esprime parere Favorevole alla Regolarità Tecnica della proposta di deliberazione.

Li, 24-05-2022

Il Funzionario Responsabile dell'Area  
Amministrativa ed Economico-finanziaria  
F.to Dott. Michele Bertino

\*\*\*\*\*

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

**Visto l'art. 53 della legge 8/6/1990 n. 142 come recepita con l'art. 1, comma 1, lettera i, della Legge Regionale 11 dicembre 1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della Legge Regionale del 23/12/2000 n. 30, che testualmente recita: "Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile",** si esprime parere Favorevole alla Regolarità Contabile della proposta di deliberazione.

Li, 24-05-2022

Il Funzionario Responsabile dell'Area  
Amministrativa ed Economico-finanziaria  
(F.to Dott. Bertino Michele)

Il Presidente, con il consenso del Consiglio, dà lettura della parte dispositiva della proposta e chiede al Responsabile dell'Area Amministrativa ed Economico Finanziaria, Dott. Michele Bertino, di illustrare la proposta.

Il Responsabile comunica che le tariffe sono sostanzialmente invariate, a parte la tariffa per i residenti all'estero per i quali esiste un'esenzione per espressa disposizione di legge.

La proposta viene posta in votazione ed approvata all'unanimità con n. 5 voti favorevoli su 5 presenti. Analogo risultato consegue la separata votazione per l'immediata esecutività: approvata all'unanimità con n. 5 voti favorevoli su 5 presenti.

Il Presidente chiede al Sindaco se ha delle comunicazioni da esporre.

Il Sindaco comunica che il Bilancio di Previsione 2022-2024 è stato approvato già in Giunta e verrà sottoposto al Consiglio nella successiva seduta, auspicando sia nella prima quindicina di giugno.

Non essendoci altre comunicazioni o interventi, il Presidente alle ore 18,20 dichiara chiusa la seduta.

**Il Presidente**

*F.to Eleonora Antonuccio*

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**

*F.to Gaetano Abate*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to Susanna Pignatello*

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Comunale on line

Dal **08-06-2022** al **23-06-2022** al n. **409** del Reg. Pubblicazioni.

L'addetto alla pubblicazione

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, su conforme attestazione dell'Addetto alla pubblicazione, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale on line, ai sensi di legge, per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li 24-06-2022

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to Susanna Pignatello*

**LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE**

- Il giorno \_\_\_\_\_ decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione;
- Il giorno dell'adozione, perché dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla Residenza Municipale, li 30-05-2022

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to Susanna Pignatello*



# Comune di Roccavaldina

Città Metropolitana di Messina

Il Revisore Unico dei Conti

Verbale n.88 del 26 Maggio 2022

L'anno 2022 il giorno 26 del mese di Maggio si è riunito il Revisore Unico dei Conti, Dott. Fabio Michele Ginevra, per esprimere un parere sul seguente argomento:

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 24.05.2022 avente ad oggetto: **"Conferma delle aliquote e relative detrazioni Imposta Municipale Propria (IMU) – Anno 2022"**.

L'Organo di Revisione,

Ricevuta a mezzo pec in data 26.05.2022 la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 24.05.2022, avente ad oggetto: **"Conferma delle aliquote e relative detrazioni Imposta Municipale Propria (IMU) – Anno 2022"**, trasmessa con nota prot. n.4037 di pari data.

Vista la proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 24.05.2022 formulata dal Responsabile dell'Area Amministrativa – Economico Finanziaria,

**Premesso**

- che l'art.1, commi da 739 a 783, legge 27 dicembre 2019 n.160 disciplina l'Imposta Municipale Propria (IMU), abolendo la componente TASI con conseguente unificazione IMU-TASI nell'Imposta Municipale Propria (IMU) e ne disponendo una nuova regolamentazione;
- che l'art.1, comma 748,749,750,751,752,753,754 e 755 della sopracitata legge n.160/2019 dispongono le aliquote IMU che i Comuni possono adottare per le singole categorie di immobili previste;

**Viste**

le aliquote IMU che il Comune di Roccavaldina intende deliberare per l'esercizio 2022;

**Preso atto** che l'applicazione delle aliquote IMU proposte consente il mantenimento degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2022;

**Visti**

- i pareri favorevoli espressi:

- in ordine alla regolarità tecnica, dal Responsabile dell'Area Amministrativa – Economico Finanziaria, rilasciato in data 24.05.2022 (ai sensi dell'art. 53 L. 142/90, modificato dall'art. 12 della L.R. 30-2000);

- in ordine alla regolarità contabile, dal Responsabile dell'Area Amministrativa - Economico Finanziaria, rilasciato in data 24.05.2022 (ai sensi dell'art. 53 L. 142/90, modificato dall'art. 12 della L.R. 30-2000);

**Tutto ciò premesso,**

in relazione alla propria competenza, questo Organo di Revisione, ai sensi dell'art.239, lettera b), del D. Lgs. 18.08.2000 n.267, esprime

**parere favorevole**

sulla proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 24.05.2022, avente ad oggetto: **“Conferma delle aliquote e relative detrazioni Imposta Municipale Propria (IMU) – Anno 2022”**.

Si dispone la trasmissione del presente verbale al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile dell'Area Amministrativa ed Economico-Finanziaria.

Caltanissetta, 26 Maggio 2022

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Fabio Michele Ginevra

*firmata digitalmente*

FABIO  
MICHELE  
GINEVRA  
26.05.2022  
21:56:14  
GMT+00:00

